

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*Provvedimento:* Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi

*Amministrazione competente:* Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

*Il termine per l'adozione dei decreti legislativi, previsto dalla predetta legge n. 86 del 2019 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima), è stato prorogato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'art. 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e, quindi, sino al 30 novembre 2020. Tale termine va letto anche alla luce di quanto previsto dalla medesima legge di delega in merito al procedimento per l'adozione dei predetti decreti: "Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 90 giorni". Se quindi il presente decreto verrà presentato alle Camere entro il 30 novembre p.v., il termine per la sua adozione è fissato al 28 febbraio 2021.*

### OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 8 della Legge delega 8 agosto 2019, n. 86 rubricato "Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi".

- I – Finalità e ambiti di applicazione;
- II – Disposizioni in materia di semplificazione;
- III – Contrasto alla violenza di genere;
- IV – Disposizioni finali.

### TITOLO I – FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di semplificazione di adempimenti relativi agli organi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.

Il secondo comma stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del presente decreto.

L'articolo 3 definisce la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. È di competenza legislativa esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, l'ordinamento civile, la giurisdizione e le norme processuali, l'ordine pubblico e la sicurezza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le norme generali sull'istruzione, la previdenza sociale, nonché l'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, salute, coordinamento della



finanza pubblica e del sistema tributario. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, commi terzo, quarto e sesto, della Costituzione. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3.

## TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

### Capo I – Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

L'articolo 4 ha per oggetto l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport, che viene gestito con modalità telematiche.

L'articolo 5 specifica la struttura del Registro, nel quale sono iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva. L'iscrizione nel Registro comporta il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive dilettantistiche per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. Il comma 3 specifica che le società e le associazioni sportive riconosciute dal CIP, sono iscritte in una sezione speciale.

L'articolo 6 disciplina l'iter procedurale, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, individuando, specificamente, la documentazione occorrente da inviare al Dipartimento per lo sport per la preliminare istruttoria. Successivamente, all'esito della certificazione dell'attività sportiva dilettantistica, avviene l'iscrizione nel Registro.

L'articolo 7 definisce i termini per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica.

L'articolo 8 affida al Dipartimento per lo Sport il rilascio dei certificati d'iscrizione al Registro.

L'articolo 9 descrive l'iter procedurale e i casi in cui può avvenire la cancellazione di un ente dal Registro.

L'articolo 10 stabilisce i casi e i termini per l'opponibilità ai terzi degli atti depositati.

L'articolo 11 definisce i tempi per la disciplina sul funzionamento (tenuta, conservazione e gestione) e revisione del Registro. In particolare: entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo Sport, definisce, con proprio regolamento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro; con cadenza triennale, il Dipartimento per lo Sport provvede alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

L'articolo 12 riguarda la trasmigrazione e stabilisce la sostituzione del precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, di cui al comma 20 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nonché l'automatismo del trasferimento.

L'articolo 13 stabilisce l'invarianza finanziaria delle norme contenute nel presente Capo.

### Capo II – Ulteriori misure di semplificazione



L'articolo 14 è relativo alle associazioni dilettantistiche che, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il comma 2 dettaglia la procedura per la costituzione dell'ente, le modalità e i tempi per l'iscrizione presso il Dipartimento per lo Sport nell'apposito Registro ed il comma 3 le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo.

L'articolo 15 affida al Dipartimento per lo Sport, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, la predisposizione di specifici moduli per l'autocertificazione da parte dei soggetti interessati di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

### Capo III – Contrasto alla violenza di genere

L'articolo 16 al comma 1 definisce le modalità e i tempi per la redazione di apposite linee guida, con validità quadriennale, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal d.lgs. n. 198 del 2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale da parte di federazioni sportive discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite. I commi 2, 3 e 4 prevedono che, entro dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche debbano predisporre e adottare aggiornare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi, stabiliscono le sanzioni per il mancato adempimento e prevedono l'integrazione nel caso in cui le ASD e SSD siano già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il comma 5 stabilisce l'obbligo, per i regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, di prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale. Il comma 6, in tali casi, concede al CONI, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni benemerite, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche la possibilità di costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati.

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 17 riporta le abrogazioni sancite dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 18 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto.

